



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, RAUTI,
CALANDRINI, GARNERO SANTANCHÈ, PETRENGA e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2019

Misure per superare l’utilizzo della plastica

ONOREVOLI SENATORI. – In coerenza con le finalità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente approvata in data 27 marzo 2019 è necessario che il Parlamento intervenga per introdurre specifici divieti e sanzioni per l’utilizzo di prodotti in plastica monouso al fine di limitarne l’uso in un’ottica di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Nel mondo la produzione di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate del 1964 alle oltre 310 milioni attuali. Si calcola che ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare. Secondo alcune stime negli oceani vi sarebbero più di 150 milioni di tonnellate di plastica e se si proseguisse con i *trend* attuali gli oceani potrebbero contenere nel 2025 una tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce mentre nel 2050 il peso della plastica nei mari potrebbe superare quello dei pesci.

Dall’avvio della produzione della plastica su scala industriale negli anni Cinquanta, ne sarebbero state prodotte oltre 8,3 miliardi di tonnellate, di cui ben 6,3 sarebbero oggi presenti in natura. Il 79 per cento della plastica prodotta in questi anni è finita in discarica o in natura, il 12 per cento è stato incenerito e solo il 9 per cento riciclato.

Secondo le stime del WWF, ogni anno 570.000 tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, come se 33.800 bottigliette venissero gettate in mare ogni minuto.

Ha destato scalpore negli ultimi anni la scoperta della cosiddetta *Great Pacific Garbage Patch*, un agglomerato di rifiuti che sarebbe grande quanto la penisola iberica, con

plastica fino al 90 per cento, trasportato dalle correnti dell’Oceano Pacifico, una vera e propria nuova isola costituita da rifiuti delle attività umane.

Un’isola di plastica, secondo recenti denunce, sarebbe presente anche presso il confine marittimo tra Italia e Francia e più precisamente nello specchio di mare che divide l’Isola d’Elba dalla Corsica.

Nel 2019 migliaia di manifestazioni in tutto il mondo sono state organizzate, perlopiù da giovani attivisti, per sensibilizzare la politica sui temi della tutela dell’ambiente, del cambiamento climatico e della necessità di ridurre, se non eliminare la produzione di rifiuti in plastica. Sta alla politica dare risposta a questa richiesta.

Il presente disegno di legge si compone di dieci articoli.

Il primo detta le finalità della legge.

Il secondo vieta l’uso e la vendita di prodotti monouso in plastica.

Il terzo istituisce un fondo per la diffusione di prodotti biodegradabili e compostabili.

Il quarto istituisce un fondo per la promozione della vendita di prodotti senza imballaggio.

Il quinto promuove il sistema del vuoto a rendere.

Il sesto detta norme sull’utilizzo di plastica riciclata nella realizzazione di veicoli.

Il settimo impone di tenere corsi di educazione ambientale nelle scuole italiane.

L’ottavo promuove la raccolta di rifiuti dispersi in mare.

Il nono vieta la vendita di frutta e verdura in imballaggi non compostabili o biodegradabili.

Il decimo reca le coperture finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la progressiva messa al bando delle stoviglie, posate e bicchieri monouso in plastica;

b) la promozione della vendita di prodotti biodegradabili e compostabili;

c) la riduzione dell'utilizzo di imballaggi;

d) la reintroduzione del sistema del vuoto a rendere;

e) la realizzazione di percorsi scolastici di educazione ambientale;

f) la promozione della raccolta dei rifiuti dispersi in mare;

g) il divieto di vendita di frutta e verdura preconfezionata in imballaggi non compostabili e biodegradabili.

Art. 2.

(Divieto di uso di prodotti in plastica monouso e sanzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di diminuire la produzione di rifiuti in plastica, agli ospedali, ai gestori di mense pubbliche e private, agli enti pubblici e agli istituti scolastici è fatto divieto di acquistare ed utilizzare stoviglie, posate e bicchieri monouso in plastica. Ai soggetti di cui al primo periodo è consentito utilizzare stovi-

glie, posate e bicchieri monouso solo se in materiale biodegradabile e compostabile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la vendita di stoviglie, posate e bicchieri monouso in plastica è vietata su tutto il territorio nazionale.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000.

4. Chi contravviene alle disposizioni di cui al comma 2 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

Art. 3.

(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione della produzione e della commercializzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e compostabili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la vendita di tali prodotti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Fondo per la promozione della vendita di prodotti senza imballaggio)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un

fondo per la promozione della vendita di prodotti senza imballaggio. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina che prevedano l'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti, anche attraverso la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) per gli esercizi commerciali che adottano tale sistema di vendita.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Sistema del vuoto a rendere)

1. Al fine di ridurre l'utilizzo di imballaggi in plastica, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la reintroduzione del sistema del vuoto a rendere.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica alle bottiglie e ai contenitori in vetro destinati all'uso alimentare per acqua o bevande di qualsiasi altro genere.

3. Il numero minimo e massimo di riutilizzo degli imballaggi è stabilito, secondo le caratteristiche del prodotto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di promuovere le disposizioni di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per la promozione del sistema del vuoto a rendere, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 4.

Art. 6.

(Disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli)

1. Dal 1° gennaio 2025 i costruttori hanno l'obbligo di utilizzare per la realizzazione di nuovi veicoli almeno il 25 per cento di plastiche riciclate provenienti dal trattamento di veicoli fuori uso (VFU).

2. L'utilizzo di almeno il 25 per cento di plastiche riciclate provenienti dal trattamento di VFU nella realizzazione di nuovi veicoli è condizione necessaria alla commercializzazione in Italia di veicoli prodotti all'estero.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 milioni a euro 15 milioni.

Art. 7.

(Educazione ambientale nelle scuole)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del rispetto del territorio, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.

Art. 8.

(Promozione della raccolta dei rifiuti dispersi in mare)

1. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti dispersi in mare, lo Stato promuove la raccolta e il corretto conferimento dei rifiuti da

parte del personale impegnato nelle normali attività di pesca.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli imprenditori ittici impegnati nella raccolta di rifiuti in mare beneficiano di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) proporzionale alla quantità di rifiuti raccolti e correttamente conferiti e di altre specifiche agevolazioni, determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione ai risultati ottenuti.

3. Al fine di promuovere le disposizioni di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la raccolta dei rifiuti dispersi in mare, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai gestori dei centri di immersione secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 4.

Art. 9.

(Frutta e verdura preconfezionata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è vietata la vendita di frutta e verdura preconfezionata in contenitori o imballaggi in plastica. Frutta e verdura possono essere vendute preconfezionate solo in contenitori e imballaggi in materiale compostabile e biodegradabile, inclusa la bioplastica.

2. Chi contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.